

Codice A1012A

D.D. 30 giugno 2020, n. 266

Fondazione "Il Gatto di Strada" con sede in Novara. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.



ATTO DD 266/A1012A/2020

DEL 30/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Fondazione "Il Gatto di Strada" con sede in Novara. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.

Premesso che

- il Presidente della Fondazione "Il Gatto di Strada" con sede in Novara in Via Fratelli Rosselli n. 14 ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001;
- la Fondazione anzidetta non ha fini di lucro ed opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte al fine di promuovere la salvaguardia della natura e dell'ambiente, con esplicito riferimento alla cura, all'assistenza e al ricovero dei gatti randagi e alla sensibilizzazione e divulgazione dei problemi e delle tematiche inerenti al randagismo dei gatti;

preso atto che la Fondazione è stata costituita con atto rep. n. 59921 in data 13/01/2020, registrato a Novara il 20/01/2020 al n. 642/1T, a rogito dell'Avv. Fabio Auteri, notaio in Novara iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, in seguito a trasformazione dell'Associazione non riconosciuta "Il Gatto di Strada" con sede in Novara;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione è stato conferito l'importo di € 70.000,00 (euro settantamila virgola zero zero) pari al valore dei beni immobili di proprietà dell'Associazione siti in Novara in Via Case Sparse Bicocca n. 23, come risultante dalla relazione di stima giurata asseverata allegata all'atto di costituzione;

visto il verbale del 05/02/2020 con il quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione da

altresì atto che il fondo di gestione dell'Ente è costituito dalla somma complessiva di € 130.493,16 (euro centotrentamilaquattrocentonovantatré virgola sedici) di cui 2.481.00 versati all'atto di costituzione e la restante parte successivamente depositata, come da attestazione bancaria del 05/02/2020;

preso atto che la denominazione della Fondazione "Il Gatto di Strada" sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come specificato all'art. 1 dello Statuto;

preso atto altresì che la Direzione Sanità e Welfare, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31/07/2001, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione "Il Gatto di Strada" con sede in Novara in Via Fratelli Rosselli n. 14. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Ente sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore), salvo impregiudicata ogni valutazione circa la conformità dello Statuto al D.Lgs. 117/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

----- **STATUTO** -----

Art. 1 (Denominazione, durata) -----

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore", e successivo D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, è costituita una Fondazione denominata ----

----- **"Fondazione IL GATTO DI STRADA"** -----

con sede in Novara (di seguito chiamata "Fondazione") e che assumerà la denominazione -----

----- **"Fondazione IL GATTO DI STRADA - ETS"** -----

a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 3 febbraio 2017 n. 117 e s.m.i. -----

1.2 La durata della Fondazione è prevista a tempo indeterminato. -----

1.3 La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, avente piena capacità, dotata di autonomia statutaria e gestionale. -----

1.4 La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività nonché negli atti, nella corrispondenza e in qualunque comunicazione rivolta a terzi e in genere al pubblico. -----

Art. 2 (Sede legale) -----

La Fondazione ha sede legale in Novara. -----

Il consiglio di amministrazione potrà istituire altrove sedi secondarie, delegazioni, uffici e centri. -----

Art. 3 (Finalità e attività) -----

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue esclusivamente finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di prestazione libera e volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. -----

In particolare, la Fondazione promuove la salvaguardia della natura e dell'ambiente, con esplicito riferimento alla cura, all'assistenza e al ricovero di gatti randagi con particolare riferimento, in primis, ai gatti attualmente assistiti presso la struttura in Novara, via Case Sparse Bicocca n.23, nonché alla sensibilizzazione e divulgazione dei problemi e delle tematiche inerenti al randagismo dei gatti. -----

3.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Novara e provincia, in particolare nei seguenti settori: -----

* acquisizione, sia a titolo gratuito che oneroso, e gestione di oasi feline e aree naturali; -----

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tu-

tela e valorizzazione del patrimonio naturale; -----
* promozione di ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti dei gatti randagi, domestici e di affezione, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei predetti animali e combattere ogni forma di maltrattamento, sfruttamento e violenza su di essi; -----

* prestare aiuto ed assistenza nei confronti di proprietari di gatti bisognosi che non possano provvedervi autonomamente;

* sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione sanitaria, dell'igiene pubblica e della tutela dei diritti dei gatti. -----

3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà quindi: -----

a) effettuare qualunque opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; -----

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

E' vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo, quelle sopra citate. -----

Art. 4 (Patrimonio) -----

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

- da un fondo di dotazione iniziale ed indisponibile di euro 70.000,00 (settantamila), costituito dai beni immobili di proprietà dell'ente, siti in Comune di Novara, via Case Sparse Bicocca n.23; -----

- dai successivi conferimenti patrimoniali che perverranno alla Fondazione da sostenitori, con destinazione espressa al patrimonio; -----

- da beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati nel rispetto del presente statuto; -----

- da ogni altra entrata espressamente destinata ad incrementare il patrimonio della Fondazione o il suo fondo iniziale; -

- dalle elargizioni, lasciti e donazioni da chiunque disposti in favore della Fondazione. -----

4.2 Il patrimonio della Fondazione (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è così articolato: -----

* un fondo di dotazione indisponibile pari ad euro 70.000,00 (settantamila) e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

* un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione, e quanto sopra in conformità alle determinazioni dei fondatori, su proposta del consiglio di amministrazione. -----

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale) -----

5.1 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

5.2 E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominate, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. -----

Art. 6 (Risorse economiche) -----

6.1 I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio. -----

6.2 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. -----

Art. 7 (Organi della Fondazione) -----

Gli organi della Fondazione sono: -----

- il consiglio di amministrazione; -----
- il presidente ed il vice presidente; -----
- l'organo di controllo o il revisore legale. -----

La carica di presidente, di vice presidente e di consigliere di amministrazione è a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese per lo svolgimento dell'attività di competenza, che andranno preventivamente autorizzate. -----

Art. 8 (Il Consiglio di amministrazione - Adunanze) -----

8.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri: oltre al presidente della Fondazione ne fanno parte di diritto gli altri fondatori i quali, tutti, restano in carica per tutta la durata della Fondazione, salvo rinuncia o impedimento. Ai fondatori è data la facoltà di nominare autonomamente eventuali subentranti nella carica e nella qualità, in caso di loro rinuncia o impedimento. -----

Nel caso in cui, in ipotesi di decesso o impedimento non temporaneo, i membri del consiglio di amministrazione diventino meno di 3 (tre) è fatto obbligo ai membri fondatori superstiti di ristabilire il numero minimo di 3 (tre) membri. Qualora non si giunga, nel termine di 6 (sei) mesi, alla nomina unanime di almeno un nuovo membro, la Fondazione si scioglierà di diritto. -----

Gli altri consiglieri, diversi dai fondatori, durano in carica un biennio e sono rieleggibili. -----

Il consiglio di amministrazione è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi della Fondazione. -----

8.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. -----

8.3 La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o posta elettronica, inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telefax, telegramma o posta elettronica entro il giorno precedente. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio italiano. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in tal caso è necessario che: -----

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

8.4 Le sedute del consiglio sono valide con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. -----

8.5 Il consiglio delibera a maggioranza di due terzi dei presenti, in caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato. -----

8.6 Per le modifiche statutarie è necessario il voto unanime di tutti i membri del consiglio di amministrazione. -----

8.7 Il consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri. -----

8.8 Ai fondatori spetta il diritto di veto su delibere contrarie ai principi ispiratori della Fondazione. -----

8.9 Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente. In caso di assenza anche del vice presidente, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano per carica. -----

8.10 Delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario, da trascrivere sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 9 (Competenze) -----

9.1 Sono di competenza del consiglio di amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. -----

9.2 In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso: -----

a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale; ----
b) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; -----

c) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nei settori di attività della Fondazione; -----

d) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;

e) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche; -----

f) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo; -----

g) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili; -----

h) le modifiche statutarie. -----

Art. 10 (Presidente) -----

10.1 Il Presidente della Fondazione è eletto esclusivamente tra i fondatori dal consiglio di amministrazione. -----

Il consiglio di amministrazione individua, altresì, un membro con funzioni di vice presidente, in caso di mancanza o di im-

pedimento dello stesso. -----
10.1 Il presidente del consiglio di amministrazione: -----
- presiede le adunanze del consiglio di amministrazione; -----
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; -----
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente art. 9, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza. -----

10.2 Al presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. -----

Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, eventualmente delegando singoli compiti al vice presidente. -----

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

10.3 In caso di assenza, il vice presidente sostituisce ad ogni effetto il presidente in tutte le sue attribuzioni. -----

Art. 11 (Esercizio finanziario) -----

Gli esercizi finanziari si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno. -----

Art. 12 (Bilancio preventivo e bilancio consuntivo) -----

12.1 Il consiglio di amministrazione approva, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. -----

12.2 Nella redazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile. -----

Il bilancio deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. -----

12.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. -----
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del consiglio di amministrazione. -----

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati dapprima per la copertura di eventuali perdite di gestione precedenti indi per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento delle sue attività. -----

12.4 Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse. -----

12.5 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Art. 13 (Bilancio sociale) -----

13.1 Nei casi in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ai valori previsti dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., la Fondazione sarà tenuta a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. -----

13.2 Nei casi in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ai valori previsti dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., la Fondazione dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati. -----

Art. 14 (Organo di controllo - Revisore legale) -----

14.1 L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico. -----

14.2 L'organo di controllo viene nominato dai fondatori per la prima volta e successivamente dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della volontà dei fondatori, tra i soggetti aventi i requisiti di legge. -----

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. ---

14.3 Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi, di cui uno presidente, e due supplenti. -----

14.4 L'organo di controllo ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge. -----

14.5 Ai sindaci si applica l'articolo 2399 del codice civile.

14.6 L'organo di controllo, collegiale o monocratico, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

14.7 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato D.Lgs. -----

14.8 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----

14.9 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

14.10 Delle decisioni dell'organo di controllo è redatto apposito verbale, da trascrivere sul relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni. -----

14.11 Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione procede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. -----

La nomina del revisore o della società di revisione sono disciplinati dall'art. 31 del citato D.Lgs. 117/2017. -----

Art. 15 (Scioglimento) -----

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi: -----

- a) conseguimento delle finalità della Fondazione; -----
- b) impossibilità di realizzare gli scopi della Fondazione; -----
- c) mancata nomina da parte di due soci fondatori superstiti di un nuovo membro per riportare a tre i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. -----

Art. 16 (Liquidatore) -----

In caso di scioglimento della Fondazione, il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 17 (Devoluzione del patrimonio) -----

All'atto dell'estinzione o dello scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore che si occupano di benessere animale, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, operanti per il perseguimento di finalità analoghe a quelle istituzionali o ai fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., o sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. -----

Restano salve, in ogni caso, altre diverse destinazioni imposte dalla legge. -----

Art. 18 (Libri obbligatori) -----

La Fondazione è tenuta all'obbligo delle scritture e dei li-

bri sociali di cui al primo comma del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
I fondatori hanno diritto di esaminare, una volta ogni semestre e previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, i predetti libri sociali. -----

La facoltà di ispezione è sospesa durante il periodo in cui il consiglio di amministrazione deve predisporre il bilancio ovvero il rendiconto finanziario. -----

Art. 19 (Norme finali) -----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore", e successivo D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, dal Codice Civile nonchè dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia. ----

FIRMATO IN ORIGINALE: VERDI CARLA - FABIO AUTERI NOTAIO -----

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO DIGITALE A
DOCUMENTO ANALOGICO

Io sottoscritto Avv. FABIO AUTERI, Notaio in Novara, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

certifico

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 31.08.2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, unitamente alla presente certificazione, composta da trentotto pagine di trentotto fogli e contenuta in un supporto informatico mediante formato non modificabile (file *.pdf/a), è conforme al documento originale analogico ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette a richiesta di parte, per gli usi consentiti dalla legge.

Novara, corso Garibaldi n. 6, dieci febbraio duemilaventini

FILE FIRMATO DIGITALMENTE: FABIO AUTERI NOTAIO